

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	33
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	36

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. – Intervengono il vice-ministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti e la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime.

Atto n. 321.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel ricordare che i relatori, nel corso della precedente seduta di esame, hanno preannunciato la formulazione di una proposta di parere, auspica che le Commissioni possano concludere l'*iter* del provvedimento nella seduta odierna, anche in considerazione della prossima scadenza del termine per l'esercizio della delega, fissato per il 31 ottobre prossimo.

Michele MOGNATO (PD), *relatore per la IX Commissione*, evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame, attuativo di una delega la cui scadenza è ormai imminente, sia stato oggetto di un'approfondita istruttoria da parte delle Commissioni riunite, nel corso della quale è stata svolta un'ampia interlocuzione con i soggetti maggiormente interessati dalla normativa recata dallo schema di decreto, evidenziando in tale ambito talune criticità e preoccupazioni, soprattutto con riguardo ai riflessi pregiudizievoli sui livelli occupazionali e sullo sviluppo del settore.

Formula quindi, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Ribaudò, una proposta di parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni (*vedi al-*

legato), nella quale trovano eco i rilievi emersi nel corso degli approfondimenti svolti sul provvedimento.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva sua volta come le Commissioni riunite abbiano svolto un lavoro lungo e complesso sulle tematiche oggetto del provvedimento, avendo cura di approfondire i delicati aspetti a esso connessi, anche attraverso l'audizione delle parti sociali coinvolte, al fine di raccogliere i dati e le valutazioni necessarie.

Nel sottolineare come la norma di delega contenuta all'articolo 24 della legge n. 122 del 2016 indichi criteri particolarmente rigidi e stringenti in relazione al contenuto del decreto legislativo attuativo, rileva come la condizione e le osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dai relatori siano appunto volte ad attenuare talune criticità insite nello schema di decreto.

In particolare evidenzia come la condizione contenuta nella predetta proposta di parere chieda all'Esecutivo di verificare che la disciplina introdotta dal decreto legislativo risulti pienamente coerente con la normativa comunitaria, rilevando infatti come, viceversa, il provvedimento potrebbe essere oggetto di impugnazione di fronte ai competenti organi di giustizia europei.

In tale ambito segnala inoltre come le osservazioni contenute nella proposta di parere dei relatori sottopongano all'attenzione del Governo considerazioni di grande rilevanza e contengano indicazioni molto precise, segnalando in particolare l'esigenza che l'Esecutivo operi, fin dalle prime fasi di attuazione del provvedimento, un attento monitoraggio circa lo stato di attuazione della normativa di accesso ai benefici fiscali e contributivi e circa le sue ricadute sul settore delle imprese marittime, così da poter eventualmente adottare interventi correttivi, di carattere normativo o amministrativo, qualora le circostanze lo richiedano.

Ribadisce quindi il suo auspicio che l'Esecutivo e il Parlamento svolgano un'approfondita riflessione sui rilievi contenuti

nella proposta di parere, anche per l'eventuale proposizione di ulteriori iniziative in materia.

Roberta OLIARO (CI) richiama le forti critiche concordemente espresse sul provvedimento in esame sia dalla parte datoriale sia dagli stessi esponenti delle organizzazioni sindacali del settore. Le audizioni svolte hanno infatti evidenziato il rischio – più che plausibile in un settore fortemente globalizzato come quello del trasporto marittimo – che l'intervento legislativo comporti una forte riduzione dei posti di lavoro e dello stesso volume di traffico italiano, con l'inevitabile fuga verso i registri di altri Paesi la cui legislazione è meno vincolante.

In tale contesto ritiene che le Commissioni riunite dovrebbero assumersi pienamente le loro responsabilità politiche rispetto a tale problematica, al fine di impedire l'adozione di un provvedimento che rischia di avere effetti molto negativi, o quanto meno a condizionarne significativamente i contenuti, lamentando come tale assunzione di responsabilità non sia invece ravvisabile nella proposta di parere.

Per tali ragioni dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Vincenzo GAROFALO (AP) desidera preliminarmente riconoscere il proficuo e impegnativo lavoro svolto dai relatori nell'affrontare una normativa che è stata oggetto di critiche significative da parte degli enti esponenziali delle principali categorie colpite. Ricorda al riguardo l'incontro svolto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i rischi paventati da Confindustria, che, peraltro, ha avuto modo di confermarli in un convegno svolto nei giorni scorsi.

Esprime quindi il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dai relatori, motivando tale posizione sulla base della constatazione dei minimi margini lasciati dalla norma di delega al legislatore delegato. Rileva pertanto come le questioni problematiche in tale ambito

debbano certamente essere affrontate e approfondite intervenendo sulla normativa esistente.

Ricorda quindi a tale proposito come, in occasione dell'approvazione in Assemblea della norma di delega, avesse presentato un suo ordine del giorno, accettato dal Governo, volto a definire una possibile interpretazione sistematica della medesima norma, proprio in ragione della necessità di evitare che dalla sua attuazione potessero derivare effetti indesiderati.

Michele MOGNATO (PD), *relatore per la IX Commissione*, ricordando i contenuti dell'ordine del giorno appena richiamato dal deputato Garofalo, evidenzia come la proposta di parere formulata dai relatori muova anch'essa dall'intendimento di offrire un contributo costruttivo alla definizione di una normativa che vada incontro alle esigenze del settore marittimo, evitando che possano avverarsi le preoccupanti previsioni in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali.

Carla RUOCCO (M5S), con riferimento al criterio di delega recato dall'articolo 24, comma 12, della citata legge n. 122, con il quale si prevede che l'attribuzione di specifici benefici fiscali e sgravi contributivi sia consentita solamente a vantaggio delle imprese marittime che impiegano esclusivamente personale italiano o comunitario, sottolinea come tale criterio di delega sia funzionale alla necessità di operare un'opportuna distinzione, anche in termini di agevolazioni fiscali, tra le imprese che utilizzano il proprio personale nel rispetto della normativa in materia di reclutamento e previdenziale, e le imprese che, viceversa, operano al di fuori di tali regole.

Rileva infatti come, qualora tali benefici venissero riconosciuti anche alle imprese che non rispettano tali regole, ne

deriverebbe una distorsione della concorrenza nel settore marittimo, a scapito della qualità del lavoro.

Considera pertanto fondamentale che il Governo tenga pienamente conto di tale fondamentale aspetto.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle considerazioni della deputata Ruocco, ribadisce come l'obiettivo prioritario dello schema di decreto sia appunto la fissazione di criteri precisi, connessi all'assunzione di personale di nazionalità italiana o comunitaria impiegato dalle imprese marittime, a cui viene condizionata l'attribuzione dei benefici previsti dalla normativa.

Più in generale ritiene peraltro necessaria una riflessione complessiva sulla disciplina del reclutamento del personale nel settore del trasporto marittimo, al fine di enucleare norme specifiche, che tengano conto delle peculiarità delle imprese interessate e che siano in grado di valorizzare al massimo grado il sistema di formazione nazionale in tale settore.

Al riguardo richiama il contenuto dell'osservazione contenuta alla lettera d) della proposta di parere dei relatori, con la quale si chiede al Governo di riflettere circa la necessità di intervenire in maniera più organica sulle modalità di reclutamento del personale marittimo, prevedendo un forte collegamento e una stretta relazione con gli istituti di formazione pubblici e privati.

Ribadisce quindi l'auspicio che l'Esecutivo e il Parlamento seguano con attenzione gli effetti dell'attuazione delle disposizioni in esame, fin dalla loro prima fase di attuazione.

Le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (Atto n. 321);

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 24, comma 11, della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015/2016), con il quale è stato disposto il riordino delle disposizioni vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, al fine di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza;

i principi e i criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega sono indicati nell'articolo 24, comma 12, della legge n. 122 e prevedono la semplificazione e il riordino della normativa del settore, al fine di assicurarne la coerenza logica e sistematica e la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori del settore;

si prevede, in particolare, che l'attribuzione di specifici benefici fiscali e

sgravi contributivi, espressamente previsti nella delega, sia consentita, per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;

in attuazione della suddetta delega, accanto ad una serie di norme di semplificazione procedurale e documentale (articoli 1, 6 e 8), lo schema di decreto legislativo in esame detta pertanto regole più restrittive per l'accesso ai benefici fiscali, previdenziali e contributivi per quanto attiene alla categoria delle navi sopra ricordate (articoli 2, 3, 4, 5 e 7), in particolare stabilendo che i benefici fiscali e gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia di registro internazionale delle navi siano riservati alle sole imprese che imbarchino sulle navi esclusivamente personale italiano o comunitario, vietando nel contempo la possibilità, finora ammessa, di stipulare accordi sindacali in deroga, finalizzati all'imbarco di personale extracomunitario;

rilevato che:

la relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame, con riferimento alle disposizioni che limitano l'accesso ai benefici per le imprese marittime che esercitano navi traghetto ro-ro e ro-ro pax (articoli 2, 3, 4, 5 e 7), afferma

che i relativi effetti finanziari non sono allo stato quantificabili, in quanto « dipendono dal mantenimento o meno nel registro internazionale italiano delle navi che svolgono traffici internazionali o misti »;

analogamente, la V Commissione Bilancio, in premessa alla propria deliberazione sullo schema di decreto, ha preso atto che non risulta possibile prevedere né tantomeno quantificare gli effetti finanziari indiretti derivanti da eventuali mutamenti nei comportamenti delle imprese marittime che, per effetto della disciplina introdotta dal provvedimento, potrebbero cancellare le proprie navi dal Registro internazionale e trasferire la propria sede in un altro Paese (cosiddetto *flagging out*) con regimi più aperti e vantaggiosi, ivi compresa l'ipotesi di iscrizione delle navi nei registri di altri Paesi dell'Unione europea;

qualora tale cambio di bandiera si dovesse verificare, vi potrebbe essere un notevole danno per il settore marittimo, con la perdita di una parte della flotta nazionale e con la conseguente riduzione del numero degli operatori e dei lavoratori occupati, rischiando, da un lato, di vanificare la stessa finalità del provvedimento, indicata dalla disposizione di delega, di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e, dall'altro, di determinare un minor gettito fiscale e contributivo per l'erario;

considerato che:

il comma 14 del citato articolo 24 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura;

tenuto conto degli elementi informativi acquisiti dalle Commissioni riunite nell'ambito dell'attività istruttoria sul provvedimento in particolare, nel corso

delle audizioni della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) e delle organizzazioni sindacali,

esprimono,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

verifichi il Governo che la disciplina introdotta con il decreto legislativo risulti pienamente coerente con la normativa comunitaria in materia;

e con le seguenti osservazioni:

a) abbia cura il Governo di predisporre adeguati strumenti per il monitoraggio dell'attuazione della normativa in oggetto, verificando in particolare se la nuova disciplina di accesso ai benefici fiscali, previdenziali e contributivi per le imprese marittime che esercitano navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, produca gli effetti attesi e non determini – a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli – effetti penalizzanti per il settore marittimo; segnatamente il monitoraggio dovrà concretizzarsi in un'apposita relazione periodica, da trasmettere al Parlamento, che registri l'andamento dei livelli occupazionali, della presenza delle imprese operanti nel settore e del gettito per l'erario, allo scopo di fornire strumenti di conoscenza per i successivi, eventuali interventi correttivi, in particolare a tutela dell'occupazione e della qualità dei posti di lavoro;

b) si predispongano tempestivamente interventi correttivi di carattere amministrativo o normativo – in attuazione della citata norma biennale di delega di tipo correttivo ed integrativo – qualora le circostanze lo richiedano;

c) valuti inoltre il Governo, sempre a tutela della competitività della flotta nazionale e dell'occupazione dei lavoratori marittimi, la possibilità, in fase di applicazione delle norme relative alle navi ro-ro, di adottare accorgimenti tesi ad evitare sperequazioni di trattamento tra le

suddette navi e altre tipologie di navi da carico che, pur iscritte anch'esse nel registro internazionale, a parità di altre condizioni sarebbero esentate dai vincoli più stringenti posti dallo schema di decreto in esame;

d) valuti il Governo la necessità di intervenire in maniera più organica sulle

modalità di reclutamento del personale marittimo da parte degli armatori, prevedendo un forte collegamento e una stretta relazione con gli istituti di formazione pubblici e privati, sperimentando anche il sistema duale di scuola/lavoro previsto dalle nuove norme sulla riforma del mercato del lavoro.